



TRIBUNALE DI PARMA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati
dott. Roberto Piscopo - Presidente
dott. Pietro Rogato - Giudice rel.
dott. Renato Mari - Giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO

N°16/2015 C.P.

Visto il ricorso depositato in data 16/luglio/2015 dalla
**“TERME DI SALSOMAGGIORE E TABIANO S.P.A.”-con
sede in Salsomaggiore Terme (PR) via Roma n. 9, cod.
fisc.:00153990346 , R.E.A.: PR-87611 , in persona del
Presidente del C.d.A. Dott. Massimo Garibaldi c.f.:
GRBMSM61Ro2C621M, nato a Chiavari il 02-06-1961, residente
a Gazzola (Pc), località Boriacchina, n.35, autorizzato in forza di
delibera del C.d.A. ex art 152 L.F del 13/07/2015, rapp.ta e
difesa dall’Avv. Mara Lori, presso il cui studio in Parma è
elettivamente domiciliata, di ammissione alla procedura di
concordato preventivo con riserva di presentare la proposta,
unitamente al piano e alla documentazione di cui all’art. 161 commi
2 e 3 L.F.;**

visto l’art. 161 Legge Fallimentare, come novellato dall’art. 33 D.L.
83/2012 convertito con Legge 134/2012 e dal D.L. 69/2013
convertito con Legge 98/2013 (il novellato art.161 comma VI
prevede che il debitore depositi, oltre ai bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi, anche *“l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione
dei rispettivi crediti”* e che il Tribunale *“con il decreto di cui al*

primo periodo, possa nominare il Commissario Giudiziale..”: il nuovo comma VIII prevede che :” *il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese. In caso di violazioni di tali obblighi si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo...*”) e ritenuto:

che questo Tribunale è quello competente ai sensi dell’art.161, primo comma, della Legge Fallimentare;

- che il ricorrente è imprenditore commerciale;
- la regolarità formale della domanda ex art. 152 L.F.;
- che dalla documentazione depositata (bilanci relativi agli ultimi tre esercizi) si rileva l’esistenza dei presupposti dimensionali per l’assoggettabilità alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo ai sensi dell’art. 1 della Legge Fallimentare;
- che l’impresa ricorrente versa in stato di crisi;
- che non ricorre l’ipotesi di inammissibilità di cui al comma VI del novellato art. 161 della Legge Fallimentare;
- che la ricorrente ha provveduto a depositare l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti;

che, non risultando pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso, può assegnarsi, ai fini indicati, termine fino al 12/dicembre/2015 (tenuto conto della sospensione feriale¹);

¹ Come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito (v. Trib. Pescara, 07.05.2013; Trib. Roma, 03.07.2013; Trib. Catania, 25.07.2013; Trib. Reggio Emilia, 09.08.2013; App. Bologna, 18.12.2013)

dà atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nel competente Registro Imprese a cura della Cancelleria per gli effetti posti dall'art. 168 L.F. nonché della sua comunicazione al P.M.;

dispone che, nelle more del termine sopra indicato, la parte ricorrente assolva ai seguenti obblighi informativi, provvedendo **entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e così con periodicità mensile, a depositare una situazione finanziaria aggiornata**, con l'indicazione degli atti di ordinaria amministrazione di valore non irrilevante compiuti successivamente al deposito del ricorso nonché dell'elenco delle obbligazioni contratte, degli incassi ottenuti e dei pagamenti effettuati successivamente a detto deposito, nonché a relazionare sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, **trasmettendone copia al Commissario Giudiziale**;

ritenuta altresì già in questa fase preliminare l'opportunità di ricorrere alla nomina del Commissario Giudiziale, ;

ravvisata altresì la necessità di affidare al Giudice relatore l'incarico di relazionare al Collegio in ordine a tutti i provvedimenti di competenza collegiale delegandogli gli adempimenti che non siano di stretta competenza collegiale ;

PQM

assegna, ai fini indicati, **termine fino al 12/dicembre/2015, delegando al Giudice relatore gli adempimenti che non siano di stretta competenza collegiale;**

Nomina Commissario Giudiziale il Rag. Comm. Antonio Bonelli, con studio in Parma, via Ciaccio Montalto n°3.


Assegna alla ricorrente il termine di gg.15 dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della somma di € 10.000,00 in conto spese di giustizia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Parma 22/luglio/2015


Il Giudice rel.

Dott. Pietro Rogato



Il Presidente

Dott. Roberto Piscopo



DEPOSITATO IN CANTIERE
22 LUG. 2015
IL FUNZIONARIO CANTIERE
Raffaele Antonio Antonicelli

